

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

“Monitoraggio, valutazione dell'incidenza e delimitazione di *Bactrocera dorsalis* in Veneto”

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, P. IVA 02392630279 (di seguito denominata “Regione”)

e

Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie con sede a Strada le Grazie, 15, 37134 Verona VR, cod.fisc. 93009870234 – p. IVA 01541040232

PREMESSO CHE

Con Delibera della Giunta regionale n. _____ del _____ (Allegato A) è stato approvato il Progetto “Monitoraggio, valutazione dell'incidenza e delimitazione di *Bactrocera dorsalis* in Veneto” con cui si intende aumentare l'attività di controllo sul territorio regionale di questo fitofago da quarantena. L'obiettivo è intensificare il monitoraggio nell'area focolaio dove sono stati catturati gli esemplari nel 2025 (definendo una potenziale zona infestata con un raggio di 500 m e una conseguente zona cuscinetto di 7 km), mantenendolo invece invariato nel resto della Regione. Tale monitoraggio verrà effettuato con un approccio scientifico, controllando in modo particolare i punti d'ingresso e le aree ritenute a rischio per la possibile introduzione dell'organismo nocivo quali porti, aeroporti e centri agroalimentari.

È stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario - U.O. Fitosanitario e Università degli Studi di Verona– Dipartimento di Biotecnologie;

Con Deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____, Allegato B è stato inoltre approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione ed è stato stabilito che l'attività comprenderà monitoraggio, valutazione dell'incidenza e delimitazione di *Bactrocera dorsalis* in Veneto.

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche, nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti,



attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione volta a realizzare il progetto “Monitoraggio, valutazione dell'incidenza e delimitazione di *Bactrocera dorsalis* in Veneto”.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

La collaborazione tra la Regione e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

La Regione e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie si impegnano a collaborare per la realizzazione del “Monitoraggio, valutazione dell'incidenza e delimitazione di *Bactrocera dorsalis* in Veneto”, come descritto nell'Allegato A della DGR n. ____ del ____;

Il Servizio Fitosanitario con questo accordo intende aumentare l'attività di controllo sul territorio regionale di questo fitofago da quarantena. L'obiettivo è intensificare il monitoraggio nell'area focolaio dove sono stati ritrovati gli esemplari nel 2025 (definendo una potenziale zona infestata con un raggio di 500 m e una conseguente zona cuscinetto di 7 km). Un ulteriore monitoraggio verrà svolto in modo particolare sulle aree ritenute più a rischio per la possibile introduzione e diffusione dell'organismo nocivo quali porti, aeroporti e centri agroalimentari. Il ritrovamento di esemplari adulti sarà oggetto di caratterizzazione genetica per determinare l'areale di origine dell'insetto, analizzare i rischi legati alla sua diffusione mediante la commercializzazione e



importazione dei prodotti ortofrutticoli e conseguentemente adottare adeguate misure di contrasto.

Per assicurare un solido coordinamento scientifico alla valutazione della presenza ed incidenza della specie sul territorio, si propone l'avvio di un accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione del Veneto e l'Università di Verona - Dipartimento di Biotecnologie.

ART. 2 – Attività per il 2026/2027

Il Progetto prevede, in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:

- 1) attività di controllo sul territorio regionale di questo fitofago da quarantena;
- 2) coordinamento scientifico alla valutazione della presenza ed incidenza della specie sul territorio.

L'importo complessivo del Programma ammonta a 132.000,00 euro, di cui euro 120.000,00 sarà sostenuto dalla Regione del Veneto a titolo di mero rimborso spese ed euro 12.000,00 dall'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie.

ART. 3 – Referenti del Progetto

Il responsabile per la Regione è il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario.

Il responsabile per l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie è il prof. Nicola Mori.

ART. 4 – Obblighi delle parti

La Regione mette a disposizione le proprie competenze, professionalità, spazi e attrezzature per la realizzazione delle azioni indicate al precedente art. 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.

L'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità, spazi e attrezzature per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'art. 2.

Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.

Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 – Durata

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di stipula dell'accordo e ha durata fino al 31/12/2027. Eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti e adottate con decreto, o altro atto idoneo, del Direttore dell'UO Fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

ART. 6 – Oneri

Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

La Regione riconosce all'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.

La Regione contribuirà alle spese sostenute dall'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie per l'attuazione del Progetto fino ad un massimo di **euro 60.000,00 per l'anno**



2026 ed euro 60.000,00 per l'anno 2027.

L'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2027.

Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento tramite nota di addebito non elettronica riportante il CUP e la descrizione del progetto, da emettersi entro il 31/12/2027.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo modalità condivise.

La relazione finale dovrà essere approvata dalle parti.

La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti al Progetto, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti.

La Regione e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione e alla Deliberazione di Giunta n. ____ del ____.

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 – Responsabilità

Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente accordo.

ART. 11 – Riservatezza

La Regione e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.

Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.



Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie che dovranno essere comunque riconosciute previa rendicontazione.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, del D.P.R. 131/86 e s.m.i)
Le spese per l'imposta di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie che verserà l'imposta virtualmente.

REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare e Servizio
Fitosanitario - U.O. Fitosanitario

UNIVERSITA' DI VERONA
Università degli Studi di Verona –
Dipartimento di Biotecnologie



e2728fcc

